Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L. 68.000
Semestrale	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L. 52.000
Semestrale	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **648.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia;

la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia;

allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Art. 2.

Gli articoli 206 e 207, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 206. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione.

La frequenza della scuola è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di « Specialista in patologia generale ». E' richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.

L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centosessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 207. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(Propedeutico)

1° *Anno*:

1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

6) radiobiologia e patologia delle radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia ed analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale primo corso (metabolismo e sistemaendocrino).

SECONDO BIENNIO
(Conseguimento per il diploma
in specialista in patologia generale)

3° *Anno*:

11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia secondo corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale terzo corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

SECONDO BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista
in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° *Anno*:

11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

14) statistica e biometria;
15) culture in vitro; aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 3.

Gli articoli 212 e 213, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 212. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica traumatologica dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, per l'iscrizione al corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autortà competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 213. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operativi);
officine ortopediche.

insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

La frequenza è obbligatoria in clinica ortopedica in modo continuativo per dieci mesi all'anno. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie dell'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Gli articoli 225 e 226, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 225. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di chirurgia plastica

ricostruttiva dell'Università degli studi di Torino e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 226. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, al collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali;

patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);

anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia ustione ed alle neoplasie maligne e benigne;

anestesiologia e rianimazione: concetti generali;

patologia secondaria;

guarigione delle ferite;

principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);

trapianti (biennale) I;

autoinnesti: indicazione per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;

semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;

tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;

trapianti (biennale) II;

omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);

tipizzazione dei tessuti;

utilizzazione clinica degli omoinnesti;

etero-innesti: estensione e limite della loro utilizzazione clinica;

inserti non biologici: estensione e limite della loro utilizzazione clinica;

traumatologia dei tessuti molli;

traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;

shock emorragico;

shock traumatico;

shock da ustione;

malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II;

lesione da raggi;

elementi di chirurgia addominale;

elementi di otorinolaringoiatria;

elementi di stomatologia;

elementi di ortopedia generale;

dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I;

elementi di genetica.

4° *Anno*:

metodologia chirurgica differenziale;

malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;

agenesie;

chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;

trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;

trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;

metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;

chirurgia d'urgenza;

dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II.

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;

elementi di chirurgia vascolare;

microchirurgia vascolare e nervosa;

elementi di criobiologia e crioterapia;

elementi di fisio-chinesiterapia;

problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;

medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche ed alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio di presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare attivamente a fini di apprendimento ad un numero di cinquanta interventi per anno.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5.

Gli articoli 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 257. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia dell'Università di Torino ha sede presso l'istituto di neurochirurgia dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

Art. 258. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 259. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione, all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 260. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 261. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 262. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami scritti. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 263. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia (biennale) I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

neuroradiologia (biennale) II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie (biennale) I;
clinica neurochirurgica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie (biennale) II;
clinica neurochirurgica (quinquennale) V.

Art. 264. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per tutti i cinque anni del corso per un periodo di quattro mesi per ogni anno accademico presso l'istituto di neurochirurgia dell'Università di Torino, secondo l'orario stabilito dal consiglio d'istituto all'inizio di ogni anno accademico.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 265. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, preventivamente concordata ed approvata dal direttore della scuola e presentata in segreteria della specialità nei termini fissati.

Agli specializzandi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

Gli articoli 280, 281, 282, 283 e 284, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 280. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di medicina interna e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 281. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine con la seguente aggiunta in deroga: a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia o di materia affine disponibile, la direzione della scuola, su parere del consiglio di facoltà, può essere assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa disciplina.

Art. 282. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 283. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (I anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;

rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (II anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomurulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (I anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefropatie calcolitiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 284. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 7.

Dopo l'art. 305 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 306. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto unificato di medicina interna dell'Università di Torino ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 307. — La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di corso necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Art. 308. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

a) fisica; con richiami di matematica, nozioni di statistica informatica e dosimetria;

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) teoria delle traccianti;
b) elementi di radiochimica;
c) applicazioni di diagnostica I;
d) tecniche di misura di radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II;
b) applicazioni terapeutiche;
c) radioprotezione e legislazione applicate.

Art. 309. — I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 310. — Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 311. — La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie devono avere la firma della frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 312. — Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 135

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975 con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 4583 del 26 giugno 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rag. Gianni Rabino, rappresentante effettivo della federazione regionale dei coltivatori diretti, dimissionario, con il perito agrario Adriano Cantamessa;

Decreta:

Il per. agr. Adriano Cantamessa è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, quale rappresentante della federazione regionale dei coltivatori diretti, in sostituzione del rag. Gianni Rabino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8703)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 19 febbraio 1980, con il quale il dott. Biagio Vismara è nominato componente del suddetto comitato, in rappresentanza della Associazione bancaria italiana;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ogni membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 5 giugno 1980, con la quale l'Associazione bancaria italiana indica il dott. Michele Maccarone quale supplente del dott. Biagio Vismara;

Decreta:

Il dott. Michele Maccarone partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in caso di assenza o impedimento del dott. Biagio Vismara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9203)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Estrogenina » uso veterinario, scatola da una fiala e scatola da 6 astucci da una fiala, della ditta Farmitalia-C. Erba, in Milano. (Decreto di revoca n. 6243/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 novembre 1944 e 21 novembre 1953 con i quali venne registrata al n. 92 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Estrogenina » nelle confezioni scatola da una fiala e scatola da 6 astucci da una fiala a nome della ditta Carlo Erba ora Farmitalia-Carlo Erba con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24, codice fiscale 00775960156, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata registrata a Milano il 12 luglio 1978 con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Vetem S.p.a. con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 27, codice fiscale 01988770150;

Atteso che il richiesto trasferimento di registrazione non è stato perfezionato essendo in corso procedura di revoca del prodotto in parola;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 gennaio 1974 ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi contenendo la medesima estrogeni ad azione terapeutica ritardata;

Considerato, altresì, che quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata in data 25 settembre 1974 e che la stessa ha presentato le proprie controdeduzioni;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dell'11 maggio 1978, ha espresso in via generale il parere che debba essere eliminato l'uso degli estrogeni di sintesi limitando l'impiego a quelli naturali per soli fini terapeutici e con l'esclusione delle preparazioni ritardo;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Estrogenina », per uso veterinario, nelle confezioni scatola da una fiala e scatola da 6 astucci da una fiala, registrata al n. 92 in data 11 novembre 1944 e 21 novembre 1953 a nome della ditta Carlo Erba ora Farmitalia-Carlo Erba con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24, codice fiscale 00775960156 e poi ceduta alla ditta Vetem S.p.a. con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 27, codice fiscale n. 01988770150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8482)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale dell'11 marzo 1948 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 24 che prevede la corresponsione di un compenso al presidente;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 1980, con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto in parola;

Avuto presente che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglie di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente del Banco di Napoli alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la sua partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Napoli è determinata come segue a decorrere dalla data di nomina:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco sia presso le sezioni di credito speciale: lire 60 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8545)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 17 dicembre 1979 e 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 30 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9350)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 17 dicembre 1979, 18 dicembre 1979 e 10 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castel-

vecchio Pascoli (Lucca), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9351)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 7 aprile 1979, 15 settembre 1979, 20 marzo 1980 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9352)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 7 aprile 1979, 15 settembre 1979, 20 marzo 1980, 21 marzo 1980 e 19 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9353)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti, in Maron di Brugnera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1979 al 12 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9345)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti, in Maron di Brugnera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 12 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è prolungata al 12 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9346)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti, in Maron di Brugnera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1980 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 12 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & F.lli - Industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9347)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stiso Mobili di Flumian Angelo & C. S.n.c., in Prata di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Stiso Mobili di Flumian Angelo & C. S.n.c. di Prata di Pordenone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stiso Mobili di Flumian Angelo & C. S.n.c. di Prata di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1979 al 13 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9349)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta *Stiso Mobili di Flumian Angelo & C. S.n.c.*, in Prata di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Stiso Mobili di Flumian Angelo & C. S.n.c., in Prata di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 giugno 1979 al 13 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stiso Mobili di Flumian Angelo & C. S.n.c., in Prata di Pordenone, è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9348)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1979, 2 agosto 1979, 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 ottobre 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9343)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 10 maggio 1980, 12 maggio 1980, 13 maggio 1980 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9354)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1979, 2 agosto 1979, 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979, 7 giugno 1980 e 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 ottobre 1978 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9344)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 10 maggio 1980, 12 maggio 1980, 13 maggio 1980, 14 maggio 1980 e 4 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 2 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9355)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 4, pagabile il 1° maggio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2, in data 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 18 aprile 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1979, rimborsabili il 1° maggio 1982, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, stabilito nella misura del 6,15% semestrale il tasso d'interesse minimo da applicarsi ai certificati speciali di credito emessi con il provvedimento medesimo, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse stesso, ne fissa la misura relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° novembre 1979, e prevede che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze siano stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1981 (quarta cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale 13 aprile 1979, è pari al 7,3361%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2, in data 13 aprile 1979, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1979, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 7,35% relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° maggio 1981.

La spesa complessiva di L. 110.250.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9481)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° maggio 1980 di lire 1.000 miliardi. Cedola n. 2 pagabile il 1° maggio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 506598/66-AQ-2, in data 14 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 16 aprile 1980, emanato in forza della citata legge n. 647, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° maggio 1980, rimborsabili il 1° maggio 1982, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, stabilito il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola, di scadenza 1° novembre 1980, dei certificati speciali di credito emessi con il provvedimento medesimo, fissa nella misura del 6,75% il tasso minimo da corrispondersi sulle successive cedole, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del medesimo, e prevede che i tassi d'interesse pagabili alle scadenze successive alla prima siano stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° maggio 1981 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 14 aprile 1980, è pari al 7,3361%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,75% stabilito dall'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° maggio 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 506598/66-AQ-2, in data 14 aprile 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1980, rimborsabili il 1° maggio 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,35% relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° maggio 1981.

La spesa complessiva di L. 73.500.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9480)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2443/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2444/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2445/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2446/80 della Commissione, del 25 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2447/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2448/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n 2449/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2450/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 2451/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2452/80 della commissione, del 25 settembre 1980, relativo alla non applicazione del prelievo per gli zuccheri vari addizionati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2453/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2454/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2455/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2456/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2457/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2458/80 della Commissione, del 25 settembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2459/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 253 *del* 26 *settembre* 1980.

(239/C)

Regolamento (CEE) n. 2460/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2461/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2462/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2463/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

Regolamento (CEE) n. 2464/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2465/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2466/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2467/80 della commissione, del 25 settembre 1980, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1649/80.

Regolamento (CEE) n. 2468/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2469/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 2470/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 2471/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2472/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2473/80 della commissione, del 26 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione circa l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2343/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Guinea-Bissau a titolo di aiuto alimentare (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 1 L 236 del 9 settembre 1980 »).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2408/80 della commissione, del 16 settembre 1980, relativo alla vendita, ai fini d'esportazione, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 248 del 19 settembre 1980).

Pubblicati nel n. L 254 *del* 27 *settembre* 1980.

(240/C)

Regolamento (CEE) n. 2474/80 della commissione, del 29 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2475/80 della commissione, del 29 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2476/80 della commissione, del 25 settembre 1980, che modifica i limiti quantitativi comunitari fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2477/80 della commissione, del 29 settembre 1980, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 2478/80 della commissione, del 29 settembre 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 149/80 per quanto concerne la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2479/80 della commissione, del 29 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2480/80 della commissione, del 29 settembre 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 712/80, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1979.

Pubblicati nel n. L 255 *del* 30 *settembre* 1980.

(241/C)

Regolamento (CEE) n. 2481/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2482/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2483/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2484/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2485/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2486/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2487/80 della commissione, del 30 settembre 1980. che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2488/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2489/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2490/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2491/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2492/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2493/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2494/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° ottobre 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2495/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2496/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2497/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2498/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2499/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2500/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2501/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2502/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2503/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2504/80 della commissione, del 30 settembre 1980, recante sesta modificata del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2505/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm, della voce 74.04 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2506/80 della commissione, del 30 settembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2507/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2508/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2509/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2510/80 della commissione, del 30 settembre 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2511/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, concernente talune misure intese a incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne di commercializzazione 1980/1981 e 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2512/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 256 *del* 1° *ottobre* 1980.

(242/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentotto virgola quattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1980 rispetto al settembre 1979 risulta pari a più 21,2 (più ventuno virgola due).

(9491)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 1° aprile 1980, con la quale la sig.ra Muratori Domenica Gisella in Geat, nata a Gradisca d'Isonzo il 3 settembre 1905, residente a Monfalcone, via Marziale n. 11, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Zidarich », adducendo, a motivo della richiesta, che la riduzione nella forma italiana del predetto cognome era stata imposta con la violenza;

Accertato che il cognome di « Zidarich », di origine slovena, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1926, n. 17, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1926, ma che, invece, il cambiamento del cognome da Zidarich a Muratori è stato effettuato con decreto del prefetto di Trieste n. 11419/6559 in data 24 agosto 1932 in seguito ad apposita domanda fatta dal richiedente in base all'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11 che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria slovena è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 892, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta suindicata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Muratori Domenica Gisella in Geat in premessa generalizzata, è restituito nella forma originaria di « Zidarich ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Monfalcone sarà notificato all'interessato e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 25 settembre 1980

Il prefetto: BARRASSO

(9363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecento posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 maggio 1980 il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a duecento posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 settembre 1974.

(9188)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico a centouno posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario).

La prova scritta del concorso pubblico a centouno posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980, avrà luogo in Roma presso il palazzo dei congressi (EUR) il giorno 24 ottobre 1980 con inizio alle ore 8.

(9493)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Policlinico:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di nefrologia e servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Modena.

(3482/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto urologo;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e guardia medica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(3484/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla prima divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla prima divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(3479/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale da assegnare alla divisione di medicina generale per provvedere alle esigenze derivanti dalla istituzione dell'ambulatorio per l'assistenza ai tossicodipendenti.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale da assegnare alla divisione di medicina generale per provvedere alle esigenze derivanti dalla istituzione dell'ambulatorio per l'assistenza ai tossicodipendenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(3476/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(3477/S)

FONDAZIONE « SEN. PASCALE » PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di virologia della ripartizione clinica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di virologia della ripartizione clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(3478/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(3480/S)

OSPEDALE DI CASTELVETRANO

Riduzione, da quattro a tre, del numero dei posti del concorso ad assistente chirurgo di pronto soccorso

In esecuzione alla deliberazione 17 giugno 1980, n. 407, esecutiva ai sensi di legge, ed in relazione al disposto dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quattro posti di assistente chirurgo di pronto soccorso del pubblico concorso, per titoli ed esami, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979, vengono ridotti a tre.

(3485/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di medicina generale (il numero dei posti è ridotto da due ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(3526/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oncologia ginecologica;
un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, divisione del personale, dell'ente in Potenza.

(3497/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
tre posti di assistente neurochirurgo;
un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3483/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

I concorsi ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia e ad un posto di aiuto della sezione di psichiatria, aggregata alla divisione di neurologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980, sono revocati.

(3498/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **29.**

Istituzione della riserva naturale speciale del Parco Burcina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale speciale del « Parco Burcina »

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale speciale del « Parco Burcina », ente di diritto pubblico.

Art. 2.

Confini

I confini della riserva naturale speciale del « Parco Burcina », incidente sui comuni di Biella e Pollone, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso e lungo il perimetro in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e recanti la scritta « Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Parco Burcina ».

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'ente gestore della riserva.

Art. 3.

Finalità

Nell'àmbito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale del « Parco Burcina » sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della riserva, con particolare riguardo agli aspetti floristici e forestali;

2) promuovere la valorizzazione delle attività della riserva garantendo le cure colturali necessarie;

3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali, sociali e didattici.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di novantanove anni, prorogabile a scadenza.

Art. 5.

Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) sei rappresentanti, di cui due della minoranza, del comune di Biella;

b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Pollone;

c) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Biella;

d) un esperto in materia botanica nominato dal consiglio regionale.

Il consiglio direttivo adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto della riserva. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere confermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, ed un funzionario nominato dal consiglio direttivo della riserva.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei comuni di Biella e Pollone.

L'uso degli immobili presenti nel parco e delle produzioni connesse all'attività della riserva naturale sarà regolato tramite apposita convenzione tra la Regione e il comune di Biella.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

Controllo

La riserva naturale speciale del «Parco Burcina» ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale del «Parco Burcina», oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività culturali;

e) costruire nuove strade od edifici ed ampliare le strade esistenti se non in funzione della fruizione della riserva;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale.

Le norme relative al mantenimento delle caratteristiche naturali, forestali e botaniche, sono previsti in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

In conformità al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, sono esclusi da autorizzazione gli interventi colturali per la manutenzione della riserva naturale.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del primo comma del precedente art 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alla lettera *e*) del primo comma ed alle limitazioni di cui al secondo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L 5 000 000 ad un massimo di L. 10 000 000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 000 000 ad un massimo di L. 5 000 000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che verrano formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) nel precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art 10.

Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale del «Parco Burcina» è affidata:

a) al personale di sorveglianza della riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1 000 000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale speciale del Parco Burcina» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale del «Parco Burcina», di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 70.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale del Parco Burcina» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 70.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico

Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'art. 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 20.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Spese per la predisposizione del piano naturalistico della riserva naturale speciale del Parco Burcina» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, sono nominati dai consigli comunali di Biella e di Pollone e dal consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Norma transitoria

L'ente «Riserva naturale speciale del Parco Burcina», di cui al precedente art. 1, subentra al comune di Biella nei contratti di lavoro del personale del Parco della Burcina addetto alla custodia, vigilanza e manutenzione dell'area, in servizio al 1° gennaio 1980.

Il rapporto di lavoro di tale personale sarà regolato in base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di funzionamento del consiglio direttivo il personale di cui al primo comma del presente articolo sarà retribuito direttamente dalla regione Piemonte con lo stanziamento di cui al precedente art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 aprile 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1980, n. 30.

Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.

Art. 2.

Confini

I confini della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, incidente sul comune di Varallo Sesia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta: «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale del Sacro Monte di Varallo sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Sacro Monte;

2) promuovere la valorizzazione delle attività sociali, garantendo il ripristino e la conservazione del complesso storico-religioso e forestale;

3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di novantanove anni, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'amministrazione del Sacro Monte di Varallo, istituita con regio decreto 10 luglio 1890, ed integrata con tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comprensorio di Borgosesia.

I piani di intervento sulla riserva naturale speciale sono predisposti dall'amministrazione del Sacro Monte di Varallo d'intesa con la giunta regionale.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dall'amministrazione del Sacro Monte di Varallo, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la giunta regionale, del personale del comune di Varallo Sesia o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentita l'amministrazione del Sacro Monte di Varallo.

Art. 7.

Controllo

L'amministrazione del Sacro Monte di Varallo redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni dell'amministrazione del Sacro Monte di Varallo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla Regione entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione della finalità della riserva;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge succitata.

Nella riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50 000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *f*) ed *h*) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo e terzo del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Dalle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: « Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al terzo comma del precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 aprile 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1980, n. 31.
Istituzione del parco naturale di Rocchetta Tanaro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale di Rocchetta Tanaro

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il parco naturale di Rocchetta Tanaro.

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale di Rocchetta Tanaro, incidente sul comune di Rocchetta Tanaro, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

I confini del parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale di Rocchetta Tanaro».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale di Rocchetta Tanaro sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riguardo agli aspetti forestali, botanici e faunistici;

2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali ed agricole della zona, garantendo la continuità delle cure colturali al bosco;

3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Gestione

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con il comune di Rocchetta Tanaro.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Rocchetta Tanaro, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentito il comune di Rocchetta Tanaro.

Art. 7.

Controllo

Il comune di Rocchetta Tanaro redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ad approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio comunale di Rocchetta Tanaro, relative alla gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio del parco naturale di Rocchetta Tanaro, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

g) costruire nuovi edifici od opere che possano alterare le caratteristiche ambientali dell'area.

Su tutto il territorio del parco naturale di Rocchetta Tanaro è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente art. 3.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge succitata.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*), primo comma, del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *e*) e *g*), primo comma, ed alle limitazioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
Vigilanza

La vigilanza del parco naturale di Rocchetta Tanaro è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.
Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale di Rocchetta Tanaro » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in lire 25.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 25.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 10.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale di Rocchetta Tanaro » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 aprile 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1980, n. 32.
Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione della Riserva naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, ente di diritto pubblico.

Art. 2.
Confini

I confini della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, incidente sul comune di Orta S. Giulio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta « Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta ».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Sacro Monte;

2) promuovere la valorizzazione delle attività sociali, garantendo il ripristino e la conservazione del complesso storico-religioso e forestale;

3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni novantanove, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Orta S. Giulio;

b) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola.

Il consiglio direttivo adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto della riserva. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente, da eleggersi fra i membri del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo e il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa con voto consultivo, un funzionario della regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo si avvale, nello svolgimento delle propri funzioni, di un comitato tecnico-scientifico, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono predisposti di intesa con la giunta regionale.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del comune di Orta S. Giulio.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il comune di Orta S. Giulio.

Art. 7.

Controllo

Il consiglio direttivo della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, che vengono approvati dalla giunta regionale.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo della riserva naturale speciale diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla regione Piemonte entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

Nella riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *g*) ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *f*) ed *h*) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo e terzo del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Dalle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale in cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istruzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al terzo comma del precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spese di L. 20.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 aprile 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **33.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni al titolo I della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — Al primo comma, punto 6) dell'art. 2, è aggiunto: « Per le iniziative riguardanti la fase della produzione inserite in un piano di sviluppo interaziendale, il numero dei soci può essere inferiore a cinque ».

Al primo comma dell'art. 2, è aggiunto: « Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese agli istituti ed enti di cui al precedente punto 8, all'ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, alle comunità montane, ai comuni e loro consorzi, alle società ed aziende speciali a maggioranza pubblica, purchè le attività per le quali viene avanzata richiesta di agevolazioni e rientrino tra gli scopi di tali enti.

Per imprenditore agricolo ai fini della presente legge, si intende l'imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione prevista nella legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della presente legge rientrano:

tra gli imprenditori agricoli singoli, i beneficiari di cui ai precedenti punti 1) e 5);

tra gli imprenditori agricoli associati, i beneficiari di cui ai precedenti punti 2, 3, 6.

2. — Al titolo dell'art. 3 è aggiunto: « Disposizioni varie ».

All'inizio del testo dell'art. 3 sono inserite le parole: « *a*) Criteri generali e condizioni ».

Al secondo comma del'art. 3, lettera *a*) è aggiunto: « Non sono ammissibili al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari le aziende agricole che hanno già raggiunto il reddito comparabile nella situazione di partenza, ad eccezione di quelle che dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riuscirebbero a conservare il livello di reddito comparabile con le limitazioni, negli aiuti, previste dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, per tali categorie di aziende ».

All'art. 3 è aggiunto:

« *b*) Disposizioni varie. ».

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

1) *Acquisto terreni in pianura.*

Le agevolazioni creditizie per investimenti fondiari previsti dalla presente legge, possono essere estese nella zone di pianura ai beneficiari di cui al successivo art. 33, per l'acquisto di terreni ai fini di ampliamento, accorpamento ed arrotondamento di aziende diretto-coltivatrici e con le modalità ivi richiamate.

Le agevolazioni vengono concesse in uno dei seguenti casi, quando l'acquisto:

rientra in un piano di riordino fondiario od irriguo;

è inserito in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

riguarda quote ideali o l'esercizio del diritto di prelazione a favore di affittuari coltivatori diretti.

2) *Acquisizione aziende.*

La giunta regionale può acquisire in proprietà, in affitto o ad altro idoneo titolo, aziende o fondi agricoli, forestali e silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e di enti morali:

da destinare ad aziende agricole, forestali e silvo-pastorali, sperimentali e dimostrative;

da assegnare all'Esap quale organismo fondiario previsto dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 e per fini ivi contemplati;

da concedere in affitto o ad altro idoneo titolo, a cooperative agricole e a coltivatori diretti singoli od associati, per fini agricoli, forestali e silvo-pastorali;

da destinare ad altri usi agricoli forestali e silvo-pastorali.

3) *Impianti per energie alternative.*

Le agevolazioni regionali previste dalla presente legge per le strutture ed impianti aziendali, interaziendali ed associative, possono essere estese, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla giunta regionale, agli impianti:

per la produzione di biogas a fini aziendali ed interaziendali, attraverso l'utilizzazione del letame e di altre materie organiche;

per lo sfruttamento a fini aziendali ed interaziendali dell'energia solare e di risorse energetiche rinnovabili. Resta fermo l'obbligo del rispetto della vigente normativa in materia.

4) *Prodotti agricoli ritirati dal mercato.*

La regione Piemonte può collaborare con gli organi competenti, al fine di evitare la distruzione di prodotti agricoli ritirati dal mercato attraverso l'AIMA o altri organismi, in attuazione di provvedimenti comunitari o nazionali.

A tale scopo la Regione può partecipare alle spese per destinare i prodotti agricoli alla distribuzione gratuita ad opere di beneficenza, fondazioni di carità, case di riposo, brefotrofi, comunità religiose e altre comunità ».

3. — Al penultimo comma dell'art. 4 è aggiunto:

« E' accordata preferenza ai beneficiari che non hanno ancora conseguito il reddito comparabile nella situazione di partenza ».

All'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto: « ... e qualora necessario, applicando la priorità in modo separato tra le domande riguardanti la montagna, collina e pianura ».

4. — All'art. 5, lettera *a*) nel titolo la parola « *competenze* » è sostituita dalla parola « *istruzioni* ».

Il primo comma è soppresso.

Al secondo comma è soppressa la parola « altresì ».

La lettera *b*) ed il comma sono soppressi e così sostituiti:

« *b*) Modifica dei massimali ed importi. I massimali di spesa relativi a strutture, infrastrutture, impianti ed acquisti ammessi alle agevolazioni regionali nonchè gli importi di premi ed altri incentivi previsti dalla presente legge, possono essere modificati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria.

Con la stessa procedura possono essere modificati i massimali di spesa e gli importi relativi agli incentivi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni per adeguarli ai provvedimenti dello Stato o della Comunità economica europea.

Altre eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per adeguare la presente legge e la legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, alla normativa comunitaria e nazionale, possono essere effettuate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale ».

All'art. 5 la lettera *f*) ed il comma sono soppressi e sostituiti da:

« *f*) anticipazioni ed acconti. Sui contributi in capitale previsti dalla presente legge l'amministrazione regionale può erogare:

1) per le opere collettive:

anticipazioni fino al 50 %, ad avvenuto inizio dei lavori;

un'ulteriore anticipazione fino al 90 %, su dichiarazione del direttore dei lavori, vistata dai competenti uffici regionali;

2) per opere al servizio di aziende agricole singole:

acconti fino al 75 % in relazione all'importo dei lavori già eseguiti.

I criteri, le modalità e le procedure verranno stabilite dalla giunta regionale ».

Nel testo della lettera *h*) reclami, sono soppresse le parole: « di cui alla lettera *b*) del presente art. » e sono così sostituite: « regionale di cui al successivo art. 8 ».

La lettera *i*) e il comma sono soppressi.

Alla fine dell'art. 5 è aggiunto:

« *i*) Istruttoria, accertamenti e collaudi per fabbricati rurali ad uso abitazione. La giunta regionale può disporre che gli uffici:

effettuino l'istruttoria senza visita in loco, basandosi sulla concessione edilizia od autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;

sostituiscano il verbale di accertamento dei lavori con certificato di abitabilità o d'uso rilasciato dalle competenti autorità.

l) Liquidazione con riserva per opere ed impianti. L'amministrazione regionale può procedere alla liquidazione delle agevolazioni regionali relative alla costruzione di opere ed impianti, dopo aver proceduto all'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche senza la presentazione delle autorizzazioni e certificati eventualmente necessari che comunque dovranno essere presentati entro il termine stabilito dall'amministrazione regionale stessa, a pena della decadenza della agevolazione e la conseguente restituzione delle somme riscosse maggiorate degli interessi.

Tali norme sono estese alle opere ed impianti finanziati ai sensi di precedenti leggi regionali.

m) Beneficiari in attesa di qualifica. Nel caso di richiedenti, sia persone fisiche che giuridiche, che si insediano nel settore agricolo o forestale, può essere assunto l'impegno condizionato relativo a benefici regionali, purchè la necessaria qualifica prevista dalla legge, venga conseguita e documentata entro il periodo indicato nello stesso impegno condizionato, a pena di nullità dell'impegno stesso, e comunque non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento d'impegno.

Nell'impegno condizionato è indicato in modo esplicito che l'amministrazione regionale declina ogni responsabilità nei confronti dei richiedenti e di qualsiasi altro soggetto interessato, qualora non dovesse aver luogo il finanziamento.

n) Progetti infrastrutture. L'approvazione dei progetti da parte dell'amministrazione regionale relativi alla realizzazione e alla sistemazione di strade, acquedotti, opere irrigue, elettrodotti e teleferiche, al servizio di più aziende agricole, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei rispettivi lavori.

o) Spesa richiesta ed ammessa. L'importo della spesa ammessa per impianti, strutture, attrezzature ed infrastrutture viene valutata sulla base del prezzario regionale vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione, a prescindere dall'importo della spesa richiesta nella domanda, salvo che le iniziative siano già state realizzate in precedenza al provvedimento di concessione stesso.

Per le voci non previste dal prezzario regionale si fa riferimento ai prezzi ritenuti ammissibili dall'amministrazione regionale ».

5. — L'art. 6 è soppresso e così sostituito:

« Art. 6 (*Competenze, decentramento e collaborazione*). I benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto indicato all'art. 11, ultimo comma, sono concessi dalla giunta regionale che si avvale, per i relativi adempimenti, dei servizi regionali.

La giunta regionale può attribuire ai servizi regionali decentrati il compito della concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

L'individuazione dei servizi decentrati e degli interventi sono effettuati con le istruzioni di cui al precedente art. 5, lettera *a*).

I servizi decentrati debbono trasmettere all'assessorato agricoltura e foreste copia dei provvedimenti concessivi e dei nulla osta, entro i cinque giorni successivi alla loro adozione.

La giunta regionale per l'attuazione della presente legge, può avvalersi dell'ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, degli enti locali e di altri enti, nonchè di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi ».

6. — Al titolo dell'art. 7 sono soppresse le parole: « *dell'articolo 26 della* ».

All'art. 7 è aggiunto:

« Sulle decisioni definitive adottate dalle comunità montane e dai comitati comprensoriali gli interessati possono avanzare ricorso in opposizione alle stesse comunità e comitati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le comunità montane ed i comitati comprensoriali decidono entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale periodo non sono più tenuti ad acquisire il parere ».

7. — L'art. 8 è soppresso e così sostituito:

« Art. 8 (*Organi consultivi*).

a) Comitato tecnico consultivo regionale.

Le sostituzioni di membri del comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, sono effettuate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta della stessa organizzazione, ente o associazione che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

b) Commissione consultiva regionale.

E' istituita la commissione consultiva regionale presieduta dall'assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

Le sostituzioni di membri della commissione consultiva regionale sono effettuate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione, ente o associazione che aveva designato il membro da sostituire.

Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la giunta regionale sente il parere della commissione consultiva regionale.

La commissione esprime il parere:

1) sui criteri che la giunta regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni;

2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi.

Gli specifici programmi vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

c) Commissioni consultive comprensoriali.

I servizi regionali decentrati sentono il parere delle commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15:

1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonchè su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale od interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con le istruzioni;

2) sullo stato di attuazione di specifici programmi.

Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'assessorato agricoltura e foreste, entro i successivi otto giorni.

I provvedimenti concessivi ed i nulla osta, nonchè le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1).

I servizi regionali decentrati, devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nulla osta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle commissioni consultive comprensoriali.

Le commissioni comprensoriali, si riuniscono presso le sedi indicate dalla giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.

d) Commissione consultiva comunale.

Presso ogni comune è istituita la « Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste », così composta:

1) il sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;

2) due consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale di cui uno della minoranza;

3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;

4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.

I rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti 3) e 4), devono essere residenti nel comune.

La commissione è nominata dal sindaco.

Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal sindaco.

La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

L'amministrazione regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle commissioni consultive comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre l'amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione delle commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.

e) Termini dei pareri consultivi.

I pareri consultivi di enti, uffici, commissioni e comitati previsti dalla presente legge debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: trascorso tale termine non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

Il termine di cui sopra può essere modificato con deliberazione della giunta regionale.

f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio.

Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

8. — All'art. 10, penultimo comma sono soppresse le parole: « *sui prestiti di esercizio fino a cinque anni* .... » *e sono sostituite dalle parole*: « sui prestiti o mutui fino a dieci anni compresi i prestiti di conduzione ».

All'art. 10 è aggiunto: « Nel caso di investimenti agrari e fondiari inseriti in piani di sviluppo aziendali ed interaziendali possono essere adottate le norme sul credito agrario previste dalla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, con facoltà per la giunta regionale pertanto, tra l'altro, della concessione del concorso negli interessi per mutui agrari della durata massima decennale ».

9. — All'art. 11 comma secondo, le parole: « ... *da parte dell'amministrazione regionale garanzia fidejussoria* .. », *sono* soppresse le successive parole fino alla fine del comma e sono sostituite dalle parole: « ... con riserva, a favore dell'amministrazione regionale, del beneficio della previa escussione del debitore principale ».

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni al titolo II della legge regionale 12 *ottore* 1978, *n.* 63

1. — All'art. 14, comma terzo dopo le parole: « .... associazioni di imprenditori agricoli », aggiungere le parole: « ... di cui all'art. 2, comma primo, punto 6), capoverso primo ».

2. — Il titolo ed il primo comma dell'art. 15 sono soppressi e così sostituiti:

Art. 15 (*Acquisto bestiame, macchine ed attrezzature*).

« *a*) Acquisto bestiame.

In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di bestiame bovino da riproduzione:

1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

2) contributi in capitale, in alternativa ai contributi negli interessi ».

All'art. 15, dopo il terzo comma, è aggiunto:

« Il contributo in capitale per i riproduttori maschi può essere concesso nella misura massima prevista dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 ».

All'art. 15, dopo il settimo comma, sono aggiunte le parole:

« Nel caso di obiettive difficoltà nel reperimento di vitelli di razza piemontese, i contributi possono essere estesi in ordine di priorità anche per l'acquisto di vitelli:

derivanti da incrocio con bovini di razza piemontese;
di altre razze da carne o derivanti da incrocio con razze da carne.

In tale ipotesi le agevolazioni in interesse od in capitale vengono concesse sull'80% della spesa ammissibile ».

All'art. 15 è aggiunto:

« *b)* Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle produzioni animali e foraggere.

In favore di imprenditori agricoli singoli o associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle produzioni animali e foraggere:

1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.

Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole ».

3. — I commi primo, secondo e terzo dell'art. 17, lettera *b)* sono soppressi e così sostituiti:

« Ai coltivatori diretti associati di cui all'art. 2, punto 6), capoverso primo ed alle cooperative agricole che istituiscono centri di risanamento di bestiame bovino femminile, nato nelle stalle dei soci o acquistato dai soci entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo forfettario annuo nella misura stabilita dalla giunta regionale con le istruzioni.

Il contributo non può superare l'importo delle spese del centro, escluse quelle di alimentazione.

Il numero minimo dei capi di bestiame bovino femminile da allevare viene stabilito dalla giunta regionale e può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del centro.

Le bovine devono essere sottoposte a periodiche verifiche sanitarie e mantenute nel centro fino a gravidanza accertata ».

All'art. 17, lettera *b)* è aggiunto:

« Gli importi dei suddetti compensi possono essere modificati con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale ».

Al terzo comma dell'art. 17 lettera *d)* è aggiunto:

« ... ed è disposto a favore di tutte le razze nelle zone di montagna e collina ».

Al quarto comma dell'art. 17, lettera *d)* è aggiunto:

« La regione Piemonte provvede ad organizzare ed effettuare la lotta contro l'ipofertilità e la mortalità neonatale dei vitelli ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, anche avvalendosi dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e di organizzazioni, associazioni ed istituti idonei ».

Art. 3.

Modificazioni ed integrazioni al titolo III della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — L'art. 20 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 20 (*Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle coltivazioni pregiate*).

In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle coltivazioni pregiate, compresi gli impianti di rete antigrandine:

1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale e nel caso di impianti di rete antigrandine;

2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.

Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole ».

Art. 4.

Modificazioni ed intregrazioni al titolo IV della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — Al punto 1), primo comma dell'art. 23 sono soppresse le parole: « .. od alla costruzione di case forestali ».

Al punto 1), comma primo dell'art. 23 sono aggiunte le parole:

« L'amministrazione regionale può altresì disporre la sistemazione, l'acquisto e la costruzione di fabbricati a fini forestali ».

Al punto 3), comma primo dell'art. 23 sono soppresse le parole: « ... per la ricostruzione ... » e sono sostituite dalle parole: « ... per la ricostituzione ... ».

Al punto 3), dopo il comma primo dell'art. 23 è aggiunto il seguente: « Nella concessione del contributo sarà data preferenza a quanti, a parità di condizione, si avvarranno di materiale vegetale proveniente da vivai della Regione stessa o di società a maggioranza pubblica, operanti nel settore forestale ».

Al punto 5), comma primo dell'art. 23 dopo le parole: « ... di rimboschimento ... » sono aggiunte le parole: « ... di ricostituzione ... ».

Al punto 6), comma primo dell'art. 23 dopo le parole: « ... ed a comunità montane ... » sono aggiunte le parole: « ... ed alle cooperative agricole e forestali ... ».

All'art. 23 dopo il punto 6), è aggiunto il seguente punto:

« 7) la produzione e la diffusione di piante tartufigene adatte agli ambienti piemontesi compresa la relativa ricerca e sperimentazione ».

All'art 23 è aggiunto:

« Per gli interventi previsti al presente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla giunta regionale ».

2. — Al titolo dell'art. 24 sono soppresse le seguenti parole: « ... per la prima lavorazione dei prodotti forestali ».

Il punto *a)* dell'art. 24 è soppresso e così sostituito: « *a)* su prestiti a tasso agevolato di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti all'abbattimento, all'esbosco ed alla prima lavorazione dei prodotti del bosco nonchè alla coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco ».

All'art. 24 sono aggiunti i seguenti commi:

« In alternativa alle agevolazioni creditizie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione del contributo in interesse.

Alle cooperative formate da lavoratori agricoli-forestali ed alle cooperative di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% della spesa ammessa, ed un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato fino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in capitale concesso ».

3. — All'art. 25 sono aggiunti i seguenti punti:

« 7) a studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica in campo forestale.

8) alla stipulazione di convenzioni, anche pluriennali, con società a maggioranza pubblica operanti nel settore forestale per la fornitura di piantine da vivaio ».

Art. 5.

Modificazioni ed integrazioni al titolo V della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — All'art. 30, ultimo comma sono aggiunte le parole: « ... entro i limiti di spesa stabiliti dalla giunta regionale ... ».

2. — All'ultimo comma dell'art. 31 sono soppresse le parole: « ed allacciamenti elettrici » e sono così sostituite: « e fino al 60% per allacciamenti elettrici ».

All'art. 31 è aggiunto:

« In alternativa al contributo in conto capitale può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla giunta regionale ».

Art. 6.

Modificazione ed integrazioni al titolo VI della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — All'art. 32 è aggiunto:

« La giunta regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'ESAP o istituti e società a maggioranza pubblica specializzati alla redazione di piani di ricomposizione fondiaria compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale ».

2. — Al comma secondo dell'art. 34, la percentuale « 80% » è sostituita dalla percentuale « 90% ».
Al comma secondo dell'art. 34 è aggiunto il seguente comma:
« E' assicurata precedenza ai comuni ed alle comunità montane ».
All'ultimo comma dell'art. 34, secondo rigo dopo le parole « associazioni » sono aggiunte le parole « tra proprietari ed a quelle ».
Sono inoltre aggiunte all'ultimo periodo, dopo le parole « e gli enti locali », le seguenti parole « e associazioni di proprietari ».

3. — All'art. 36 è aggiunto: « ... entro i limiti di spesa stabiliti dalla giunta regionale ».

4. — L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 37 è soppresso.
Il penultimo comma dell'art. 37 è soppresso.

5. — All'art. 38 è aggiunto:

« Il premio può essere annualmente erogato in via anticipata sulla base dell'impegno della tenuta della contabilità agraria relativa allo stesso anno e, nel caso di insediamento, inoltre sulla base dell'impegno della presentazione della documentazione comprovante l'acquisizione della necessaria qualifica professionale.
Nel caso di mancato rispetto dell'impegno, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei premi riscossi maggiorati dagli interessi ».

Art. 7.
Modificazioni ed integrazioni al titolo VII della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — All'art. 39, primo comma, lettera *c)* dopo le parole: « agricoli » aggiungere le parole: « e forestali ».

Il penultimo ed ultimo comma dell'art. 39, sono soppressi e così sostituiti:

« Per le iniziative presentate ai sensi di regolamenti C.E.E. dai soggetti beneficiari ivi previsti, la Regione può concorrere con un contributo in capitale e in alternativa o ad integrazioni con un contributo negli interessi come anticipazione del contributo statale, oppure come quota a carico della Regione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, purchè le iniziative da realizzare siano in armonia con la programmazione regionale ».

2. — All'art. 40, primo comma, sono soppresse le parole: « Ai beneficiari di cui al precedente art. 2 ... » e sono sostituite dalle parole:
« Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di cui all'art. 2, comma primo, punto 4) ».

3. — Al comma terzo dell'art. 41, dopo le parole: « nella misura », aggiungere la parola: « massima ».

4. — All'art. 43 sono soppresse le parole:

« Il concorso regionale è del 7% annuo dell'importo delle operazioni » e sono sostituite dalle parole:

« L'entità del concorso regionale negli interessi viene determinata con la procedura prevista all'art. 10 della presente legge e nei limiti ivi indicati.

L'intervento viene limitato alla campagna agraria 1979-80 ».

5. — L'art. 44 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 44 (*Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature*).

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e loro consorzi, contributi negli interessi su prestiti di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici ».

6. — Il secondo comma dell'art. 46 è soppresso fino alle parole: « ... delle associazioni dei produttori agricoli ».

Art. 8.
Modificazioni ed integrazioni al titolo VIII della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — All'art. 47, comma secondo dopo le parole: « calamità atmosferiche » è aggiunto: « nonchè studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia ».

All'art. 47 è aggiunto il seguente comma:

« La Regione può disporre finanziamenti per dotare gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e forestale, sottoposti alla sua vigilanza, di strutture ed attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività ».

2. — All'art. 49 è soppresso il numero « 41 ».

3. — L'art. 51 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 51 (*Aquisto macchine ed attrezzature relative ai settori diversi da quelli di cui agli articoli* 15-20).

In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative ai settori diversi da quelli di cui agli articoli 15-20.

1) i contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale, oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale;

2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi. Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole ».

4. — Al titolo dell'art. 52 la parola: « *finanziate* » è sostituita con le parole: « *impianti ed acquisti finanziati* ».

Le parole dell'art. 52: « di interesse agricolo » sono soppresse e così sostituite: « impianti ed acquisti di interesse agricolo e forestale ».

Inoltre sono soppresse le seguenti parole: « delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente » e sono sostituite dalle seguenti: « ... ritenuto ammissibile dall'amministrazione regionale ».

Art. 9.
Modificazioni ed integrazioni al titolo IX della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — All'art. 55, comma primo, punto 4) sono aggiunte le parole: « lettera *b)* ».

2. — Il titolo dell'art. 58 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *Primo accertamento danni* ».

Il primo e secondo comma dell'art. 58, sono soppressi e così sostituiti:

« L'amministrazione regionale, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, si avvale delle commissioni comunali previste dal precedente art. 8 ».

Art. 10.
Modificazioni ed integrazioni al titolo X della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1. — Il punto *t)* dell'art. 61 è così sostituito:

« *t)* per le sovvenzioni annuali di cui all'art. 46 e per l'esercizio 1980:
L. 262.500 000 per le organizzazioni di cui al punto 1);
L. 62.000.000 per le organizzazioni di cui al punto 2) ».

All'onere di L. 324.500.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede, per 300 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap 3780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e, per L. 24.500.000, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 3750; nello stato di previsione medesimo saranno conseguentemente istituiti i seguenti appositi capitoli: « Sovvenzioni ordinarie annuali alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti », con lo stanziamento di L 262.500.000 in termini di competenza e di cassa: « Sovvenzioni ordinarie annuali alle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli operanti per settori », con lo stanziamento di lire 62 milioni in termini di competenza e di cassa

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. — All'art. 62, primo comma, dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti lettere:

« *i)* per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti all'art. 23: 50 milioni per il 1980;

l) per i contributi negli interessi sui mutui fino a venti anni previsti dall'art. 31: 250 milioni per il 1980 ».

All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, relativamente all'iscrizione delle annualità derivanti dai limiti d'impegno come sopra autorizzati si provvede mediante una riduzione di pari ammontare complessivo in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli 3260 e 3630 stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:

Contributi negli interessi per l'accrescimento di boschi e pascoli, le riserve naturali, le aziende dimostrative e silvo-pastorali, i vivai forestali, la costruzione di case forestali, le opere di sistemazione idraulico forestale, lo sviluppo della forestazione, l'incremento del verde urbano, i rimboschimenti, la silvicoltura e le piccole industrie forestali con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Contributi negli interessi, a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, di associazioni, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali, con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 34.

Istituzione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione della riserva naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge, la riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.

Art. 2.
Confini

I confini della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, incidente sul comune di Chianocco, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta « regione Piemonte, riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco ».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, con particolare riguardo alle stazioni di leccio in essa esistenti;

2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali della zona, garantendo la continuità delle cure colturali al bosco;

3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni novantanove, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Gestione

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con il comune di Chianocco.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Chianocco, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.
Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il comune di Chianocco.

Art. 7.
Controllo

Il comune di Chianocco redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della riserva naturale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ed approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio comunale di Chianocco, relative alla gestione della riserva naturale speciale, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.

Art. 8.
Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo con particolare riferimento alle piante di leccio, fatte salve le normali attività colturali;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

Art. 9.
Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *e*), primo comma, ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi precedenti comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.
Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 10.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico

Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 4.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano naturalistico della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 4.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

(7287)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nel capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802860)